

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3276

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALORI, MACALUSO, GIANNINI, BARDELLI, MARRAS, BARCA, COLAJANNI, RAUCCI, CAPONI, BO, CICERONE, COCCIA, di MARINO, DI BENEDETTO, DI MAURO, ESPOSTO, FIUMANO', FLAMIGNI, GRAMEGNA, GRANATA, LIZZERO, GULLO, OGNIBENE, PELLEGRINO, PISCITELLO, SCIONTI, SCIPIONI, SCUTARI, SPECIALE, VETRANO, MONASTERIO, DE LAURENTIIS, BENEDETTI, PASCARIELLO**

*Presentata il 5 aprile 1971*

### Norme a favore dei piccoli proprietari concedenti di fondi rustici

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La presente legge si preoccupa di tutelare gli interessi di quei proprietari concedenti di fondi rustici che abbiano un reddito complessivo inferiore ai 2 milioni annui e che ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, vengano a percepire dai fondi dati in affitto, complessivamente, meno di lire 350 mila annue.

È sembrato giusto garantire a tali proprietari la possibilità di vendere in ogni caso la terra e di facilitare l'utilizzazione del ricavato in altre direzioni produttive, con particolari privilegi fiscali.

A tal fine si è stabilito che qualora il proprietario voglia vendere e il concessionario non voglia acquistare la terra, l'ente regionale di sviluppo sia in ogni caso tenuto ad acquistare.

A questo punto si sono fatte due ipotesi. Nella prima si è previsto che il venditore voglia utilizzare il ricavato in attività artigiane, industriali, commerciali e si sono previste particolari esenzioni fiscali per il reddito ricavato.

Nel secondo caso si è previsto che il venditore voglia conservare la somma e si sono previsti insieme ai buoni del tesoro, da conteggiare al valore di mercato, titoli speciali di credito, esenti da imposta, con un interesse particolarmente privilegiato.

Riteniamo che un provvedimento del genere tenga conto da un lato degli interessi di molti piccoli proprietari e si iscriva, dall'altro, in una linea di sviluppo nella quale risorse bloccate in utilizzazione improduttive vengono utilizzate in impieghi produttivi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il proprietario concedente di uno o più fondi rustici il cui canone complessivo di affitto, determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inferiore a lire 350 mila annue e il cui reddito globale non supera i due milioni di lire annue può offrire in vendita il fondo all'ente regionale di sviluppo agricolo competente per territorio, il quale è tenuto ad acquistarlo entro un anno dalla ricezione dell'offerta alle condizioni previste dalla presente legge.

### ART. 2.

Gli atti con cui il proprietario concedente di cui all'articolo 1 trasferisce la terra in proprietà all'affittuario, colono, mezzadro, compartecipante e altri concessionari insediati sul fondo oppure all'ente di sviluppo agricolo sono esenti da ogni imposta o tassa.

### ART. 3.

Il reddito derivante da imprese personali artigiane, industriali o commerciali sorte con gli investimenti del ricavato della vendita di fondi rustici effettuata dal proprietario concedente di cui all'articolo 1 è esentato per cinque anni da ogni imposta. L'investimento deve essere effettuato entro un anno dalla vendita.

Il proprietario concedente che abbia un reddito imponibile ai fini dell'imposta complementare inferiore ai 2 milioni annui e abbia venduto la terra a norma degli articoli 1 e 2 è esentato per cinque anni dall'imposta personale riferita ad un imponibile pari al reddito del terreno venduto fino ad un massimo di lire 350.000 annue. L'esenzione avviene attraverso l'istituto del buono d'imposta.

### ART. 4.

Il prezzo della terra offerta in vendita dal proprietario concedente di cui all'articolo 1 è concordato tra questo e l'ente di sviluppo agricolo interessato. In caso di mancato accordo il prezzo è stabilito o a norma di legge o dagli organi della regione preposti al

settore dell'agricoltura, sentite le parti e l'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Sono fatti salvi tutti i diritti degli affittuari derivanti dal contratto di affitto e dalle leggi vigenti.

ART. 5.

Il pagamento della terra acquistata all'ente di sviluppo agricolo a norma dell'articolo 1 della presente legge è effettuato, a scelta del venditore:

a) con certificati di credito speciali esenti da imposta, con un interesse dell'8,5 per cento sui quali siano consentite anticipazioni al 100 per cento presso la Banca d'Italia;

b) con buoni del tesoro di cui al successivo articolo 6.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro ha facoltà di emettere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, buoni del tesoro decennali secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

L'interesse di detti buoni viene fissato a scadenze biennali a partire dalla data di emissione, con decreti del Ministro del tesoro, in modo da tener conto dell'andamento del costo della vita.

ART. 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento per la sua esecuzione.